

STATUTO DELLA COMPAGNIA BARRACELLARE DI PADRIA

-----oooOooo-----

CAPITOLO 1°

COSTITUZIONE, FINALITA', ORGANICO E DISCIPLINA

=====

Art. 1

Nel Comune di PADRIA è costituita la Compagnia Barracellare ai sensi della Legge 2/8/1897, n° 382 - Tit. I° - e del Regolamento di Attuazione, approvato con R.D. 10/7/1898, n° 403 ed assume la seguente denominazione: "COMPAGNIA BARRACELLARE PER LA MUTUA COOPERAZIONE DI PADRIA" -

Art. 2

La Compagnia Barracellare ha la finalità di assicurare il bestiame dai danni derivanti da furti, e danneggiamenti malefici e quello di prevenire la consumazione di atti dolosi mediante la istituzione di servizi di vigilanza nella campagna.

Art. 3 -

La Compagnia non può perseguire fini speculativi, ma basa essenzialmente la sua attività sul principio della cooperazione mutualistica.

Art. 4

L'esercizio barracellare avrà la durata di anni uno a decorrere dalla data della sua entrata in funzione.

Art. 5

La Compagnia assume l'obbligo di assicurare e sorvegliare tutto il bestiame che pascola nel territorio del Comune di Padria i cui proprietari siano in regola con le disposizioni contemplate nel presente Statuto.

Art. 6

La Compagnia non può assumere gli impegni di cui al precedente Art. 5 nei riguardi del bestiame che pascola agli estremi confini del territorio comunale i cui proprietari non abbiano il bestiame registrato a Padria, se non sussistano le condizioni per poter esercitare il servizio di sorveglianza senza far ricorso al servizio straordinario.

Art. 7

La Compagnia Barracellare può peraltro contrarre particolari pattuizioni per l'assicurazione del bestiame, di proprietà di allevatori locali; che pascoli nei territori dei Comuni di Pozzomaggiore, Mara, Cossoine, Villanova Monteleone, Montresta e Monteleone. Tale pattuizione non esime gli assicurati dall'obbligo del pagamento dei premi assicurativi a favore delle Compagnie Barracellari dei suddetti Comuni contigui, nella eventualità che questi istituiscano il servizio barracellare.

Art. 8

La Compagnia ha la facoltà di accordarsi con le Compagnie dei Comuni contigui per il coordinamento del servizio di vigilanza e per qualunque altra questione di comune reciproco interesse.

Art. 9

La Compagnia sarà composta da:

- Nº. 1 - Capitano
- Nº. 2 - Tenenti -
- N. 50 - Barracelli -
- Nº. 1 - Cassiere -
- Nº. 1 - Segretario. =

Art. 10

Per essere nominato Capitano, Tenente, Barracello, Cassiere e Segretario, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) - Essere cittadino italiano;
- b) - Godere di buona condotta;
- c) - Avere raggiunto la maggiore età;
- d) - Essere pratico nel maneggio delle armi;

Ai componenti la Compagnia, può essere richiesta una cauzione che potrà essere effettuata anche mediante una cambiale avallata da persona solvenda.

La cauzione va versata con apposito accreditamento nella Tesoreria del Comune, prima della prestazione del Giuramento.

Il Cassiere dovrà versare una cauzione doppia di quella versata dagli altri componenti la Compagnia.

Art. 11

Costituita la Compagnia, il Sindaco, mediante manifesto e bando pubblico, dovrà informare la popolazione amministrata.

Art. 12

Appena costituita la Compagnia, il servizio è reso obbligatorio.

Art. 13

Quando dai rispettivi proprietari vengano denunciati furti o danneggiamenti di bestiame assicurato, la Compagnia deve intervenire per eseguire gli accertamenti e disporre tempestivamente il servizio di ricerca in caso di furto.

Sia gli accertamenti che il servizio di ricerca, vanno fatti in stretta collaborazione con il Comando dell'Arma dei Carabinieri in esecuzione di quanto disposto dall'art. 16 del Regolamento 14/7/898, n° 404.

Art. 14

La denuncia già fatta alla Compagnia, non esime il proprietario del bestiame dall'obbligo di fare denuncia al Comando di Polizia o dei Carabinieri.

Art. 15

I barracelli che non adempiano ai loro doveri, possono essere ammoniti ed esclusi dalla Compagnia con deliberazione motivata del Capitano.

Contro il provvedimento del Capitano possono ricorrere al Prefetto, entro il termine di 30 (Trenta) giorni decorrenti dalla data di notifica.

Art. 16

Le mancanze o negligenze in servizio, sono punite come segue:

- Per ogni mancanza od assenza dal servizio di pattuglia senza giustificato motivo, £. 2.000 (Duemila);
- Per ogni assenza dalle udienze, £. 1.000 (Mille);
- Per ogni rifiuto alle ricerche, verifiche, indagini o allontanamento dal servizio, £. 3.000 (Tremila).
- In caso di recidiva l'ammenda viene aumentata di un terzo.

Art. 19

Le mancanze disciplinari vanno riportate in apposito registro cronologico e notificate, di volta in volta, dal Segretario agli interessati i quali avranno un termine di giorni 30 (Trenta) per giustificarsi.

E' assolutamente vietato fare denuncia, imputazioni, segnalazioni, in sede diversa da quella della Compagnia.

Art. 20

Il servizio sarà regolato dal Capitano, il quale si varrà dell'aiuto dei Tenenti per la formazione delle squadre e per l'organizzazione del servizio stesso, tenendo conto scrupolosamente che il servizio va predisposto nella massima riservatezza e segreto.

CAPITOLO II°

OBBLIGHI E DIRITTI DEGLI ASSICURATI
=====

Art. 21

Entro il termine di giorni 30 (Trenta) dalla data del manifesto del Sindaco, si fa obbligo a tutti i proprietari di fare alla Compagnia la denuncia di tutto il bestiame posseduto, bovini, equini, suini, ovini e caprini che pascolino nel territorio del Comune di PADRIA. Il proprietario del bestiame che presenta una denuncia infedele, è passibile di ammenda e dovrà pagare in ogni caso il premio di assicurazione per l'intero esercizio.

Art. 22

Quando i proprietari non denuncino il bestiame entro il termine stabilita dall'art. 20, la denuncia sarà fatta d'ufficio alla Compagnia stessa che ne farà tempestiva notifica all'interessato. Contro l'accertamento fatto d'ufficio dalla Compagnia, il proprietario ha facoltà a ricorrere al Prefetto che decide inappellabilmente.

Art. 23

E' ammessa la surrogazione di uno o più capi per avvenuta vendita o morte, stabilendo ovviamente il nuovo valore dei capi surrogati.

Art. 24

Nel caso in cui il bestiame venga portato a pascolare in territorio di altro Comune, il proprietario è esentato dal pagamento del premio per il periodo d'assenza.

Art. 25

Sono esclusi dall'assicurazione i cavalli di lusso, gli asini ed il bestiame di commercio proveniente da altri Comuni.

Art. 26

Le denunce devono essere presentate dai singoli proprietari su moduli forniti dalla Compagnia, in doppio esemplare, portando per ogni capo o gruppo di essi, l'indicazione del sesso, età, mantello, marchi comunale e padronale, contrassegno ed indirizzo esatto del denunciante.

In ogni elenco sarà lasciata una colonna in bianco ove sarà segnato il prezzo convenzionale ammesso in denuncia, valido agli effetti assicurativi.

Art. 27

La Compagnia dovrà predisporre una tabella dei valori medi convenzionali da valere agli effetti assicurativi, tenendo conto del sesso, peso approssimativo, segnatamente per bovini, equini, suini, ovini e caprini.

I prezzi della tabella sono puramente indicativi e possono essere, in casi particolari, aumentati o diminuiti mediante accordo fra proprietario ed il Capitano. Il valore ammesso in denuncia, in ogni caso, non deve essere superiore al 75% (Settantacinque per cento) del valore reale del bestiame secondo le quotazioni correnti nel mercato al momento della denuncia.

Nei casi controversi, sarà nominata una commissione paritetica composta da due membri nominati dal Sindaco e due membri nominati dalla Compagnia.

I membri della Commissione devono essere estranei alla Compagnia.

Art. 28

Entro il termine di giorni 15 dalla iscrizione all'anagrafe e dalla avvenuta marchiatura comunale, i proprietari sono tenuti a fare denuncia del bestiame nato nell'annata in corso.

Art. 29

In caso di furto o di maleficio la Compagnia pagherà gli indennizzi se il numero dei capi danneggiati o rubati è superiore a 10 (Dieci) capi, per gli OVINI E CAPRINI ed a 5 (Cinque) capi se SUINI.

Art. 30

Il tasso del premio assicurativo, viene fissato di anno in anno dalla Compagnia, in misura sufficiente a consentire il regolare funzionamento della Compagnia medesima ed al pagamento degli eventuali indennizzi.

Il tasso in ogni caso non dovrà superare il limite del 4% (Quattro per cento) sul valore ammesso in denuncia. Il premio verrà corrisposto alla Compagnia in due rate semestrali anticipate.

Art. 31

E' comminata una multa di £. 5.000 - Cinquemila- per ogni capo bovino ed equino - e di £. 500 - Cinquecento - per ogni capo ovino, capri- no e suino - accertato in frode alla Compagnia, senza che il proprie- tario abbia diritto ad alcun indennizzo per i capi accertati in fro- de, in caso di furto o di maleficio.

Art. 32

Chiunque soffra furto o danneggiamento di bestiame assicurato, verrà indennizzato dalla Compagnia nella misura e per il valore ammesso in denuncia, purchè il bestiame sia assicurato in data anteriore al furto o danneggiamento e che sia in regola con i pagamenti del premio.

Art. 33

Il pagamento dei danni sarà fatto dalla Compagnia in unica soluzio- ne e, subito dopo fatti gli accertamenti, per i casi di danneggiamen- to, e dopo fatte le ricerche, in caso di furto. In quest'ultima ipo- tesi, non prima che siano trascorsi giorni 30 (Trenta) dalla data del furto.

Art. 34

La Compagnia risponde dei danni per furto o danneggiamento, anche quando siano noti gli autori, salvo azione di rivalsa contro di es- si.

Art. 35

Nel caso in cui venga recuperato del bestiame rubato, e che il pro- prietario abbia già ricevuto l'indennizzo, questi ha l'obbligo di restituire alla Compagnia; la somma di indennizzo relativa al nume- ro dei ca_pi recuperati, detratte le eventuali spese che questi pos- sa avere sostenuto.

Art. 36

Chi denuncia il bestiame dovrà dimostrare di essere legittimo proprie- tario a; norma del Codice Civile, esibendo, a richiesta, il bollettino di proprietà a norma del vigente Regolamento sul Servizio Prevenzio- ne Abigeato.

Art. 37

I danni ed i furti devono essere denunciati immediatamente, per iscritto, alla Compagnia e comunque entro e non oltre le 24 ore pena la perdita dei diritti contemplati nel presente Statuto. Ogni proprietario o Conduttore, ha l'obbligo di visitare il bestiame assicurato almeno ogni 24 ore e di tenere in buon stato i muri di cinta dei chiusi ove deve pascolare il bestiame assicurato.

Art. 38

Nel caso in cui una bestia assicurata venga ferita o mutilata, il proprietario deve farne immediatamente denuncia alla Compagnia, onde poter accertare con perizia, la consistenza del danno e stabilire il dovuto indennizzo. Sono a carico della Compagnia le spese veterinarie e di medicinali necessarie per le cure del bestiame sinistrato.

Art. 39

Non appena si verificasse la morte di un capo assicurato, il proprietario è tenuto a darne avviso immediatamente, per iscritto, alla Compagnia perchè possa essere fatta la necessaria cancellazione dai Registri. Ogni infrazione è punita con la multa di £. 500 (Cinquecento) a beneficio della Compagnia.

Art. 40

Il proprietario di bestiame assicurato dovendo macellare o vendere dei capi, dovrà avvisare, sempre per iscritto la Compagnia, la quale farà la relativa cancellazione dai registri.

Art. 41

Quando, dagli accertamenti eseguiti il danno o il maleficio denunciato non risultino essere di natura dolosa, la Compagnia respinge l'obbligo del risarcimento mediante notifica all'interessato a mezzo del messo, entro il termine di 8 (Otto) giorni compreso quello della denuncia.

Art. 42

Gli agenti barracellari devono sequestrare il bestiame vagante quando è sconosciuto il proprietario. Nel caso in cui venga sequestrato del bestiame appartenente a proprietari di altro Comune, questi sono tenuti a pagare alla Compagnia, la somma di £. 5.000 (Cinquemila) per ogni capo bovino ed equino e di £. 500 (Cinquecento) per ogni capo ovino, suino e caprino.

DELLA AMMINISTRAZIONE

Art. 43

Possono essere nominati Segretario e Cassiere, anche persone estranee alla Compagnia.

~~Art. 44~~

Art. 44

Il Segretario terrà ordinati i registri delle denunce, delle imputazioni ecc. - dovrà redigere il verbale sugli arbitrati, rilasciare copia degli atti, la compilazione degli ordini di servizio, e tutte le operazioni scritturali. Per il rilascio di copie può far pagare il diritto di cancelleria che sarà applicato in eguale misura a quelli stabiliti per quelli degli Uffici di Conciliazione. I diritti suindicati sono a beneficio del Segretario.

Art. 45

E' fatto assoluto divieto al Cassiere della Compagnia, di prelevare fondi dalla Cassa se non per esigenze del servizio e della attività barracellare e sempre previo ordine firmato dal Capitano, pena la multa di £. 5.000 - Cinquemila - senza pregiudizio delle altre pene sancite dal Codice Penale.

Art. 46 -

Il Capitano ed i Componenti la Compagnia avranno diritto al rimborso delle spese sostenute per le esigenze della Compagnia. Il Capitano rappresenta la Compagnia a tutti gli effetti civili e legali.

Art. 47

I Barracelli devono essere scelti fra coloro che siano proprietari, conduttori, partecipanti e comunque interessati al governo del bestiame. A completamento dell'Organico della Compagnia, possono essere nominati barracelli anche persone estranee, purchè abbiano i requisiti di cui all'art. 10 e che dichiarino di accettare le norme contemplate nel presente Statuto.

Art. 48

Dagli utili d'esercizio sarà corrisposto ai barracelli un premio di operosità di £. 1.500 (MILLECINQUECENTO) per ciascuna prestazione di servizio. Eventuali residui attivi saranno destinati alla costituzione di un fondo sociale che dovrà essere utilizzato al fine

di consentire una proporzionale riduzione del tasso assicurativo nell'esercizio successivo

ART. 49

I barracelli a cura della Compagnia saranno assicurati contro gli infortuni che potrebbero verificarsi durante le prestazioni del servizio.

Art. 50

Il Sindaco, assistito dal Segretario Comunale potrà fare delle periodiche verifiche di cassa redigendo apposito verbale in triplice copia delle quali una copia va trasmessa al Prefetto, una al Comune ed una alla Compagnia.

Art. 51

Il Capitano, il Cassiere ed il Segretario non potranno essere riammessi alle loro funzioni nel nuovo esercizio, nè possono aver nessuna altra carica se prima non hanno reso i conti della precedente gestione.

Art. 52

Entro giorni 15 -quindici- dalla chiusura dell'esercizio finanziario della Compagnia, si deve dare il regolare rendiconto della gestione. Verrà redatto apposito verbale in triplice copia delle quali una va trasmessa alla Prefettura, una al Comune ed una alla Compagnia.

Art. 53

L'interpretazione del presente Statuto, nei casi dubbi, è riservata al Sindaco che deciderà secondo le norme del Regolamento Generale. =

()()()()()()()()()

-----=====00000000000000=====